



CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE: SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Riccardo Da Lio

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

n. 17 del 12/03/2014

OGGETTO:

PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) ART. 5, COMMA 1, LETTERA A),
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 17 - ADOZIONE

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' : SI

SOGGETTO A PRIVACY: NO

TIPOLOGIA DI ATTO:

Con parere di regolarità tecnica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 *“Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”* pubblicata sul BURV n. 65/2009”;

Ricordato che l'art. 5 della suddetta legge regionale recante “Compiti dei Comuni” stabilisce quanto segue:

“1. I Comuni:

- a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge. Il PICIL risponde al fine del contenimento dell'inquinamento luminoso, per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa;
- b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;
- c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
- d) provvedono, con controlli periodici effettuati autonomamente o su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;
- e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti d'illuminazione esterna privati, ad imporre la bonifica ai soggetti privati che ne sono i proprietari;
- f) provvedono, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3 e dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 6, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed ai criteri stabiliti;
- g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;
- h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.

2. I comuni possono svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modifiche.

3. In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza entro l'uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di incremento massima (IA) ammissibile.

5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:

- a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore potenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze inferiori a 75W a parità di punti luce;
- b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato.

6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all'esito dell'assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quote annuali d'incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.

7. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge e le gare d'appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le soluzioni che garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di corpi illuminanti, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici.”

Rilevato che, in attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, il comune di Spinea con la determinazione dirigenziale n° 2219 del 18/12/2012 ha affidato l'incarico per la redazione del PICIL alla Ditta Divisione Energia Srl con sede in Spinea (VE), rappresentata da Ing. Davide Fraccaro nella sua qualità di Legale Rappresentante;

Ricordato che in data 23/01/2013 è stato sottoscritto il relativo disciplinare recante Rep. N° 02/2013;

Verificato che in data 12/04/2013, prot. com.le n° 11188, la Ditta Divisione Energia Srl, ha presentato la bozza del Piano;

Visti i pareri espressi dagli uffici e servizi comunali interessati/competenti e precisamente: parere del settore ambiente e Protezione Civile – responsabile del settore dott.ssa Donatella Capuzzo espresso in data 17.05.13, e il parer del settore Lavori Pubblici e Viabilità – responsabile del settore ing. Leonardo Mercatali espresso in data 17.05.2013;

Ricordato che si è resa necessaria l'integrazione dell'incarico originario in quanto la "banca dati" relativa al censimento dei punti luce sul territorio comunale in disponibilità dell'Amministrazione comunale era aggiornata solo all'anno 2010 e pertanto si è reso necessario un ulteriore lavoro di ricognizione e aggiornamento della suddetta "Banca dati", e, pertanto, in seguito a tali esigenze sopravvenute, si è proceduto con la determinazione dirigenziale n° 947 del 30.05.2013 recante ad oggetto "Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL) ai sensi della L.R. 17/2009 – affidamento prestazioni integrative" affidato sempre alla ditta Divisione Energia S.r.l. di Spinea (VE);

Verificato che in data 13/12/2013, prot. com.le n° 37941, la Ditta Divisione Energia Srl, ha presentato gli ulteriori elaborati di cui all'affidamento del 30.05.2013, rendendo completa la bozza definitiva del Piano;

Ricordato che il Piano è stato illustrato alla Seconda Commissione Consiliare e alla cittadinanza in data 16/01/2014;

Verificata l'effettuazione dei necessari adempimenti di pubblicazione conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Ritenuto altresì opportuno, in assenza di indicazioni normative specifiche relative all'iter procedimentale di approvazione di tale strumento di pianificazione/programmazione, applicare, al piano in esame, il procedimento di approvazione previsto per il piano degli interventi al fine di garantire adeguate forme di pubblicità e partecipazione e che pertanto, alla luce di tali valutazioni, al presente piano verrà applicato il procedimento di deposito, pubblicazione ed efficacia previsto dall'articolo 18 della L.R. 11/2004 e quindi tale piano verrà adottato dal Consiglio comunale, quindi verrà depositato e dato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; quindi, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni (e comunque compatibilmente con i tempi di conclusione della eventuale procedura di Vas di cui ai punti successivi), il Consiglio comunale deciderà sulle stesse e approverà il piano che diverrà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio comunale;

Richiamata altresì la normativa sulla valutazione ambientale strategica data dal **D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii. c.d.** "Codice Ambiente" oltreché dalla discendente normativa regionale Vd. in particolar modo la **D.G.R.V. n° 791 del 31/03/2009** recante "*Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Indicazioni metodologiche e procedurali*".

Ricordato in particolare, l'articolo 6 del Decreto legislativo n° 152/2006 e ss.mm. e ii. che prescrive che "*1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico (...).*"

Ricordato che, proprio in relazione alla decisione se tale strumento sia da sottoporre o meno alla valutazione ambientale strategica, la competente Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) nell'incontro svoltosi presso la sede della direzione regionale in via C. Baseggio n° 5, in data 19 febbraio 2014 richiesto dal comune di Spinea, ha stabilito che tale strumento, proprio alla luce delle sue caratteristiche che lo rendono uno strumento non solo di analisi, ma anche di programmazione, richiede la valutazione ambientale strategica;

Valutato, alla luce di questo quadro programmatico, assolutamente prioritario, nell'interesse della collettività, nelle more della definizione del piano degli interventi, procedere con l'adozione/approvazione di tale importante strumento di analisi e programmazione dell'assetto della città di Spinea;

Ricordato altresì che la direzione regionale della Vas, richiede, quale importante presupposto ai fini dell'avvio della procedura di Vas, l'approvazione di un atto da parte dell'amministrazione procedente che attesti il reale interesse da

parte dell'amministrazione stessa a dare attuazione a tale piano/programma e, che, nel rispetto di tale indirizzo, la Direzione vas ritiene importante che l'amministrazione comunale, preliminarmente all'avvio della procedura di vas, adotti lo strumento oggetto di successiva valutazione ambientale strategica;

Ritenuto quindi precisare che, in attuazione di quanto sopra esposto in relazione alla valutazione ambientale strategica, l'amministrazione comunale, procederà con l'adozione di tale strumento e, una volta adottato, sottoporrà tale strumento alla Vas, per procedere poi con la sua approvazione definitiva solo successivamente all'esito della procedura di vas, i cui esiti appunto dovranno essere recepiti dal piano stesso adottato con il presente provvedimento;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri:

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

| | | | | | |
|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| PRESENTI | Presenti | ASSENTI | Assenti | VOTANTI | Votanti |
| FAVOREVOLI | Favorevoli | CONTRARI | Contrari | ASTENUTI | Astenuti |
| | | | | | |

DELIBERA

1. Di adottare il piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (picil) art. 5, comma 1, lettera a), legge regionale 7 agosto 2009, n. 17, composto dai seguenti elaborati prot. com.le n° 2444 del 24/01/2014:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Allegato 01: Classificazione stradale;
- 3) Allegato 02: Censimento Apparecchi illuminanti;
- 4) Allegato 03: Catalogo delle tipologie di apparecchi illuminanti;
- 5) Allegato 04: Catalogo dei quadri elettrici di comando;
- 6) Allegato 05: Analisi dei rischi;
- 7) Allegato 06: Classificazione illuminotecnica delle strade;
- 8) Allegato 07: Verifiche illuminotecniche;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai settori Ambiente e Protezione Civile e Lavori pubblici e Viabilità;

3. di procedere con il deposito e la pubblicazione del Piano in analogia a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 11/04 recante disciplina relativa al Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

| | | | | | |
|------------|--------------|----------|------------|----------|------------|
| PRESENTI | IEPresenti | ASSENTI | IEAssenti | VOTANTI | IEVotanti |
| FAVOREVOLI | IEFavorevoli | CONTRARI | IEContrari | ASTENUTI | IEAstenuti |
| | | | | | |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che si tratta di strumento caratterizzato da un procedimento amministrativo complesso già caratterizzato da importanti fasi divulgative, consultative e partecipative (illustrazione, deposito, pubblicazione, presentazione di osservazioni e loro controdeduzioni), si ritiene di poter richiedere l'immediata esecutività del presente provvedimento al fine di ridurre i tempi per l'efficacia di uno strumento così importante per la città di Spinea;

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del 12/03/2014

PARERE DI COMPETENZA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) ART. 5, COMMA 1, LETTERA A),
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 17 - ADOZIONE

Il sottoscritto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA del
presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA
Fiorenza Dal Zotto
